



# FP CGIL Medici

## **LE INIQUHE RICADUTE SUI MEDICI DELLA MANOVRA**

*(Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)*

### **Blocco degli aumenti economici dal 2011**

Dal 2011 fino al 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dirigenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, fatti salvi conseguimento di funzioni diverse, eventuali arretrati, maternità, malattia, l'effettiva presenza in servizio e l'indennità di vacanza contrattuale.

Dal 2011 fino al 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di ciascuna azienda non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

### **Gli aumenti e gli arretrati relativi al biennio 2008-2009**

Salvaguardati rientrando nel 3,2%, mentre dovrebbe saltare lo 0,8% aggiuntivo per gli obiettivi regionali.

### **Le procedure contrattuali e negoziali nazionali relative al triennio 2010-2012**

Sono soppresse, senza possibilità di recupero, compresi i rinnovi di tutte le convenzioni.

### **Indennità di vacanza contrattuale**

Da aprile 2010 sarà di 14,53 euro mensili lordi e da luglio 2010 di 24,21 euro mensili lordi.

### **Conferimento di incarico di valore economico inferiore anche senza valutazione negativa**

Possibilità data alle aziende alla scadenza dell'incarico. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

**Le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici**

**Le retribuzioni degli incarichi in caso di subentro di un nuovo dirigente o di rinnovo dello stesso titolare dal 30 luglio 2010 al 31 dicembre 2013 non potranno aumentare**

### **Taglio percentuale delle retribuzioni più alte**

Dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 le retribuzioni oltre i 90.000 euro saranno tagliate del 5% e del 10% oltre i 150.000 euro.

### **Riduzione del 50% dei medici a tempo determinato, a convenzione, etc, e dell'80% delle consulenze**

A decorrere dal 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Dal 1 gennaio 2011 ridotte le consulenze dell'80% rispetto all'anno 2009.

### **Blocco del turn over fino al 2014 e razionamento del personale**

Si potrà sostituire, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, solo un medico ogni cinque che vanno in pensione fino al 31 dicembre 2011, e un medico su due che vanno in pensione dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Dal 1 gennaio 2015 si potrà assumere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ma il numero non potrà eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Si tratta di un blocco che potrà riguardare anche le Regioni virtuose, mentre scatta automaticamente nelle Regioni in squilibrio economico, inizialmente al 100% con possibilità successiva di attenuazione se i piani di rientro funzionano.

### **La spesa per la formazione dal 1 gennaio 2011 non superiore al 50% della spesa 2009**

### **Riduzione delle finestre per il pensionamento e donne in pensione a 65 anni dal 2012**

A decorrere dal 2011 dalla data di maturazione del diritto, la decorrenza del pensionamento - sia di vecchiaia sia di anzianità sia per i 40 anni di contributi - è fissata per i dipendenti dopo 12 mesi e per i lavoratori autonomi dopo 18 mesi. Potrebbero esserne esclusi coloro che hanno ottenuto l'ulteriore biennio per arrivare da 65 a 67 anni. Le donne medico costrette ad andare in pensione a 65 anni a partire dal 1 gennaio 2012.

### **Dal 2015 i requisiti per ottenere la pensioni saranno verosimilmente allungati di tre mesi**

Un ulteriore allungamento scatterà dal 2019, e poi triennialmente, in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT.

### **Dal 2011 liquidazioni tra i 90.000 euro e i 150.000 diluite in due anni e se sopra i 150.000 in tre anni, con nuovo calcolo sfavorevole dal 1 gennaio 2011.**